RIORDINAMENTO DEGLI ESAMI DI STATO DI MATURITA', DI ABILITAZIONE E DI LICENZA DELLA SCUOLA MEDIA

Art. 5

Prove di esame

L'esame di maturita' ha come fine la valutazione globale della personalita' del candidato considerata con riguardo anche ai suoi orientamenti culturali e professionali. L'esame, salvo quanto disposto dai successivi commi quarto e quinto, consta di due prove scritte e di un colloquio. La prima prova scritta consiste nello svolgimento di un tema scelto dal candidato fra tre che gli vengono proposti e che tende ad accertare le sue capacita' espressive e critiche. La seconda prova scritta, che per l'istituto tecnico puo' anche essere grafica o scritto-grafica, verte su una delle materie di cui alla allegata tabella A. Restano ferme le disposizioni che prevedono esami con una sola prova scritta. Salvo quanto previsto dall'art. 86 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, i temi relativi alle prove scritte sono inviati dal Ministero. La correzione degli elaborati viene effettuata collegialmente.

Versione in vigore dal 15 febbraio 1969, non più in vigore dal 17 aprile 1969 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riordinamento degli esami di Stato di maturita', di abilitazione e di licenza della scuola media
Estremi	Decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 1969

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riordinamento-degli-esami-di-stato-di-maturita-di-abilitazione-e-di/art-5-prove-di-esame/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it